



AI

RPCT dell'Assemblea di Ambito
Territoriale Ottimale OMISSIS
Dott. OMISSIS

Fasc. UVCAT 295/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla nomina del Sindaco di OMISSIS, dott. OMISSIS, già Vice Presidente dell'Ente Parco OMISSIS e Presidente dell'Unione Montana di OMISSIS, a Presidente dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale OMISSIS (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale il RPCT dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale OMISSIS ha richiesto all'Autorità un parere in merito alla nomina del Sindaco di OMISSIS, dott. OMISSIS, già Vice Presidente dell'Ente Parco OMISSIS e Presidente dell'Unione Montana di OMISSIS, a Presidente dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale OMISSIS, si rappresenta quanto segue.

Regime di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013

Al fine di accertare la legittimità, ai sensi del d.lgs. n.39/2013, del conferimento dell'incarico di Presidente dell'OMISSIS, occorre esaminare dapprima la natura giuridica dell'ente in esame.

La Legge Regione OMISSIS n. OMISSIS, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato*, dispone che il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ATO, come indicati nell'art. 6, e che " *In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla legge regionale OMISSIS (Disciplina delle risorse idriche), sono svolte dall'Assemblea di ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale*" e che " *L'Assemblea di ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio*" (art. 3, commi 2 e 3).

Ciò appare confermato anche dalla Convenzione per la costituzione dell'Assemblea di Ambito, pubblicata sul sito dell'Ente, nella quale si ribadisce che l'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, quale forma associativa tra Comuni e Province, e che l'Assemblea «è l'unica sede della consultazione tra i contraenti di cui all'art. 30 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 ed è l'unica sede di deliberazione dei medesimi, in materia di servizio idrico integrato».

Ai sensi del citato art. 30, infatti, «*Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*» (co. 1) che «*devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*» (co. 2). La medesima disposizione, al comma 3, dispone che «*Per la gestione a tempo determinato di uno*

specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo».

Fatte queste premesse, dirimente nel caso in esame è quanto già chiarito dall'Autorità con l'orientamento n. 5 del 15 maggio 2014, secondo cui «*Il regime delle inconferibilità e delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 non opera con riferimento alle forme associative tra comuni con popolazione complessiva superiore ai 15.000 abitanti che si sostanziano nella stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati*».

Nel caso di specie, quindi, trattandosi di una convenzione obbligatoria ai sensi del citato articolo in materia di servizio idrico integrato, non può trovare applicazione il regime delle inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, in linea con l'orientamento sopracitato.

Conflitto di interessi

In merito al conflitto, occorre innanzitutto premettere che, come più volte evidenziato (cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83), l'intervento dell'ANAC ha una funzione preminentemente collaborativa e si svolge, quindi, in forma di ausilio all'operato di ciascun ente; da ciò deriva che le singole amministrazioni restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri dipendenti.

Invero, l'Autorità non ha poteri di valutazione dell'esistenza di concreti conflitti di interessi, ma solo quelli di fornire indirizzi generali sull'applicazione della normativa, restando in capo all'amministrazione la verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (cfr. PNA 2019, pag. 49-50).

Tanto premesso, in un'ottica di leale collaborazione, si evidenzia quanto segue.

Anche nel caso in cui la nomina sia in linea con il d.lgs. n. 39/2013, potrebbe verificarsi una situazione di conflitto di interesse, definita dalla giurisprudenza come una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un dipendente che sia contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico funzionalizzato.

Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento ad un'accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa mirare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Tale situazione si verifica quando il soggetto abbia un interesse personale o professionale, tale da incidere, anche solo a livello potenziale, sulla imparzialità delle decisioni o anche delle valutazioni che è chiamato ad esprimere.

Il quadro normativo di riferimento in materia di conflitto di interessi comprende, anzitutto, l'art. 6bis della Legge n. 241/1990, cui si accompagnano l'art. 7 e l'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici). A queste ultime situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, si aggiungono situazioni di potenziale conflitto che, anche se non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e mettere a rischio l'imparzialità amministrativa.

Premesso ciò, l'art. 7 cit. contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le " *gravi ragioni di convenienza*" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c.

Invero, l'articolo 7 menzionato dispone che " *il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia*

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Al fine di supportare l'ente nella valutazione della sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, si rammenta che, in considerazione dell'art. 7 del DPR 62/2013, il dott. OMISSIS, ove nominato, dovrebbe in ogni caso dichiarare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi in cui verte ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi personali eventualmente pure connessi al ruolo che già svolge negli altri enti.

In base a quanto comunicato, non si può escludere l'ipotesi di un conflitto di interessi di tipo puntuale, derivante dalla sussistenza del contenzioso tra i due enti, nei quali l'interessato svolge ruoli di vertice, ad esempio nel caso in cui lo stesso soggetto potesse venire a conoscenza delle strategie di difesa processuale dei due enti.

In un'ottica di collaborazione si rappresenta, pertanto, quanto sopra, restando nella competenza dell'amministrazione la valutazione delle specifiche circostanze di fatto nonché dell'opportunità di conferire un determinato incarico, e l'individuazione di ogni idonea misura volta a prevenire il rischio di realizzazione del conflitto (ad esempio, la segregazione delle funzioni). Per tale individuazione possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'1 febbraio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia